CAPITOLI STATVTI, ET ORDINATIONI

Della Venerabile Compagnia del Santissimo Rosario.

Fondata nella Chiesa di Santa Maria della Minerua di Roma, dell'ordine de Predicatori, l'anno 1481. quali saranno anco communi alla Compagnia del Santissimo nome d'Iddio mutate però le cose che secondo la diuersità della Compagnia douranno esser mutate: fatti, & nouamente reuisti dal Reuerendissimo padre Generale dell'ordine de Predicatori, con l'interuento de molti Reuerendi Padri. Conforme à quali Capitoli si douranno gouernare ancora tutte l'altre Compagnie dell'istesso Santissimo Rosario, & Nome d'Iddio, poste in qualsiuoglia luogo.



CON LICENTIA DELLI SVPERIORI.

IN ROMA, Ad instanza della Compagnia del SS. Rosario

Per gli Heredi d'Antonio Blado, Stampatori Camerali 1585.



RA Siſto Fabri da Lucca profeſſore di Sacra Teología, e di tutto l'ordine de Frati Predicatori maſtro Generale, & humile ſeruo à tutti li diletti noſtri in Chriſto Gieſù figliuoli, e fratelli, li Confratri, & Conſorelle della Santiſsima Compagnia del Roſario di Noſtro Signore, e Madre de Dio ſempre Vergine, Santiſsima Maria, Salute, & continuo profitto nell'amore di ſua Maeſtà.

Come la Carità, nellaquale tutti li fratelli, e ſorelle della Compagnia noſtra del Santiſsimo Roſario, è vna ſola, ne patiſce diuiſione, & l'iſteſſa Compagnia in tutti i luoghi inſtituita, è parimente pure vna: così ricerca ancora vniforme modo, & ordine di viuere, e di gouerno. Però hauendo ſopra di queſto fatto diligente eſſamine, & conſiglio con molti Reuerendi Patri quì in Roma, per vigore della preſente littera, e per auttorità à noi cóceſſa, & all'offitio noſtro ordiniamo, & eſpreſſamente commandiamo, che per l'auenire in tutti i luoghi, doue ſi troua, o in ſucceſſo di tempo ſi trouerà detta Compagnia del Santiſsimo Roſario, ſiano tenuti, & obligati li Confrati di quella regolarſi, & gouernarſi ſecondo queſti preſenti capitoli, Regole, e ſtatuti che ſi ſottogiongono: con liquali ancora ſi regola, & gouerna la Compagnia del Santiſsimo Roſario fondata in Roma nella noſtra Chieſa di Santa Maria ſopra la Mineruа. Eſſendo molto raggioneuole, che detta Compagnia nella predetta Chieſa fondata ſia eſſempio, & modello all'altre fondate, e poſte in altri luoghi; poiche ſi troua nella principaliſsima Città, anzi capo di tutto l'mondo vicina al Vicario di Gieſù Chriſto, & Paſtore vniuerſale di Santa Chieſa, & al capo, tanto dell'ordine de Predicatori, quanto di eſſa Compagnia del Roſario, dico, al Reuerendiſsimo Generale dell'ordine di S. Dominico, pro tempore. Cóformemente à queſti iſteſsi Capitoli, ancora ſi douerà regolare la Compagnia del Santiſsimo Nome de Dio in ogni luogo; doue ella fuori di Roma ſia: mutando però que'nomi, & coſe, che ſecondo la diuerſità di detta Compagnia doueranno eſſere mutate. Et perciò tutte le Compagnie ſopradette cercheranno hauere quanto prima queſti Capitoli, quali ſi daranno ſtampati quì nuouamente in Roma. Queſto ſpecialmente ordiniamo che parimente in tutte le Compagnie del Santiſsimo Roſario, & del Nome de Dio li Confratelli ſi contentino di hauere l'altare, ò Capella nelle noſtre Chieſe, & non cercare di hauere luogo, o ſito particolare ne i noſtri Conuenti, ſeruendoſi del Capitolo, ò Sagreſtia, ò altro luogo commodo, ſenza dar impedimento, ò moleſtia alli Frati: & che per l'auenire ſi contentino ancora di non veſtirſi di ſachi, ma conformarſi in tutto e per tutto alle Compagnie del Santiſsimo Roſario, & Nome di Dio poſte quì in Roma. Laquale ſpecial'ordinatione, accioche ſi oſſerui inuiolabilmente, Commandiamo alli preſidenti de noſtri Conuenti, in merito di S. obedientia, & ſotto pena dell'aſſolutione dall'offitio loro, che non permettino coſa alcuna contraria à queſta noſtra ſpeciale ordinatione, annullando e dichiarando vano, e nullo: cioche in contrario attentaſſero di fare. In nomine Patris, & Filij, & Spiritusſancti, Amen. In fede di che habbiamo ſottoſcritta queſta noſtra litera di noſtra propria mano, e fattola ſigillare con lo ſigillo dell'offitio noſtro. Queſto di primo d'Ottobre, 1585.



IN NOMINE SANCTISSIMAE Trinitatis, Patris, & Filij, & Spiritusſanƈti, & Glorioſiſsimæ Virginis Mariæ, & Beati Dominici, omniumque Sanƈtorum, & Sanƈtarum Dei. Amen.



VESTI ſono li Capitoli, Statuti, & ordinationi, che deuono oſſeruare li Fratelli, e Sorelle della Venerabile Compagnia del Santiſsimo Roſario della Glorioſiſsima Vergine Maria, fondata nella Chieſa della Mineruа di Roma dell'ordine de predicatori, l'anno 1481. per bono reggimento, e gouerno di eſſa Compagnia, elettione, & eſſercitio degl'offitiali. Et gli iſteſsi Capitoli ſi douranno oſſeruare per tutto vniuerſalmente in tutte le Compagnie del Santiſsimo Roſario e Nome d'Iddio, poſte in qualſiuoglia luogo, fuori della Città di Roma.

Dell'Illuſtriſsimo Protettore, modo d'eleggerlo, e ſua auttorità. Cap. primo.

PERCHE ciaſcheuna Communità ha non ſolo dibiſogno d'un Superiore, e capo che la gouerni, ma anco d'un Protettore che l'indrizzi, aiuti, e defenda, però la Compagnia noſtra harà ſempre vno degl'Illuſtriſsimi, & Reuerendiſsimi Signori Cardinali preſenti nella Corte per ſuo Protettore, à cui s'aſpetti protegerla, e defenderla, Et perche è impoſsibile, che tutte le Compagnie ſieno preſenti all'elettione di tal Protettore: però alla Compagnia del Roſario di Roma s'appartenerà eleggerlo: quale ſarà da tutte honorato, e reuerito come vero e legitimo Protettore.

L'offitio ſuo particolare ſarà trattare con la Santità del Papa li negotij occorrenti, & intendere lo ſtato d'eſſa, honorarla qualche volta con la preſenza, & procurare la dilatatione, e promotione ſua, coſi ſpirituale, come temporale. Per tanto ſarà debito delli Priori, & offitiali, che ſaranno di tempo, in tempo, referire à ſua Signoria Illuſtriſsima, li più graui, & importanti biſogni, & negotij di quella, e ſecondo il ſuo conſiglio, e beneplacito ſpedirli. Alli ſodetti Priori, & Offitiali s'apperterrà viſitarlo ſpeſſo, e trattare ſeco delli negotij che s'hanno da ſpedire per intendere la ſua volontà, & in tutte le coſe honorarlo, e riuerirlo come Protettore. Occorrendo, ò per caſo di morte, ò per altro riſpetto eleggere il nuouo Protettore, il padre Generale come capo dell'ordine, e della Compagnia, ouero il ſuo Vicario, ò chi haurà circa queſto da loro ſpeciale commiſsione quanto prima farà conuocare la Congregatione generale per queſto effetto. Et ragunati nel luogo a ciò deputato, & fatta la debita oratione, proporrà vno de Priori la cagione della conuocatione. Et douendo eſſere il Protettore perpetuo, auuertirà alli Fratelli, che ſe bene tutti gl'Illuſtriſsimi, & Reuerendiſsimi Cardinali ſono idonei à queſto, non dimeno voglino hauere penſiero di eleggere vno delli più deuoti, & affettionati al Santiſsimo Roſario, & all'ordine di S. Domenico. Doppò fatto il trattato, & eſſendo nominati più, e diuerſi Illuſtriſsimi Cardinali, e dal Secretario ſcritti tutti li nominati, ſtando ciaſcheduno à ſedere nel ſuo luogo, & hauendo il Mandatario diſtribuite à tutti faue bianche, & negre, ſarà propoſto il primo delli nominati ſecondo l'ordine della precedenza che è fra di loro

Illustrissimi Cardinali. E reso il partito, si segneranno li voti che harà hauuti fauoreuoli. Doppò senza dire altro si proporrà il secondo, e doppò il terzo, e così fin all'ultimo delli nominati segnando sempre il Secretario li voti fauoreuoli, di ciascheduno. Finito di proporre tutti li nominati: faranno il Presidente, li Priori, e Secretario la collatione del numero de voti fra di loro: e quello de gl'Illustrissimi Cardinali nominati che passerà di maggiore numero de voti la metà delli Fratelli presenti nella Congregatione, sarà senz'altro pronunciato per Protettore perpetuo della nostra Compagnia. Ma s'occorresse che due ò tre, ò più delli nominati hauessero pari numero de voti, all'hora si faranno di tutti questi tante polize con li loro nomi, & hauendole poste in vn vaso, e ben remescolate insieme, se ne farà cauare vna, & quello degl'Illustrissimi, che sarà in essa scritto, sarà come s'è detto, il Protettore. E questo modo di eleggere vno per poliza, nella parità de voti, s'osseruerà nell'eleggere qualsiuogli altro offitiale, quando il simile caso occorresse.

Di quali, e quanti officiali si deue gouernare la nostra Compagnia. Capitolo secondo.

SI Come in vn corpo viuo veggiamo la necessità di più membri per mantenerlo: così hauendo questa nostra Compagnia bisogno di più officiali, che la gouernino, e conseruino, per fuggire il danno che potria cagionarsi per il mancamento di essi, e la confusione, e disordine che ne potria seguire per souerchio numero: Ordiniamo che per il gouerno di quella, e cura della Cappella, custodia, e conseruatione di tutte le cose ad essa appartenenti, siano eletti, e deputati gl'infrascritti Offitiali. Et prima vn Padre con l'auttorità del Reuerendissimo Padre Generale di S. Domenico, ouer Priore, ò Presidente del Conuento, ò luogo oue sarà posta la Compagnia: qual si chiami il Padre Presidente della Compagnia, Dui Priori per gl'huomini, e due Priore per le donne, ouero vno de' questi offitiali, dui Sindici, vn Camerlengo, & vn Secretario con tredici Consiglieri, ouero manco numero secondo la qualità del luogo. Questi con il loro buono gouerno sono bastanti per mantenerla, & augumentarla, hauendo buona, e diligente cura delle cose, che à lei s'appartengono. Il tempo del loro offitio così huomini, come donne (da quello del presidente in fuori, e d'uno de Priori) sarà d'un'anno, come negl'infrascritti Capitoli di ciascheduno di loro si tratterà ordinatamente.

Del tempo, nelquale si deuono fare gl'offitiali, e dell'elettione de Priori, Sindici, Secretario, e Camerlengo. Capitolo Terzo.

ESSENDO come habbiamo detto gl'offitiali della nostra Compagnia d'anno in anno amouibili, acciò al debito tempo si proueghino gl'offitiali noui, liquali deuono succedere alli vecchi: Vogliamo che li Priori faccino intimare dal Mandatario alli nostri Fratelli con bollettini, ò à voce, che la prima Domenica del mese d'Agosto doppò la processione si eleggeranno li noui offitiali. Ma intorno à questa elettione, ordiniamo che non si possa fare se non dalla Congregatione generale, laquale non s'intenderà mai se non saranno trenta de Fratelli presenti, computando ancora gl'offitiali, & essendo manco di trenta non possino fare cosa alcuna che sia valida, e facendosi qualsiuoglia sorte d'offitiale sia nullo, e non habbia auttorità alcuna, &

na:& nelli luoghi fuori di Roma si debba statuire vn cõueniente numero secõdo la qualità del luogo senza ilquale parimente non si possi far cosa che sia valida. Si ragunerà la Congregatione nel Capitolo de Frati della Minerua ò in altro luogo del detto Conuento, che perciò sarà giudicato più à proposito, & fuori di Roma, similmente in qualche luogo cõmodo nel Conuento de Frati di S.Domenico doue si trouerãno detti Frati, qual luogo rimãghi come era prima, ne si debba ò veramente, si possa altrimente appropriare alla Compagnia in modo alcuno. La Domenica predetta finito il Vespero, e la processione essendosi cõgregati li Fratelli nel luogo deputato, sia fatto vn sermone dal Reuer. Padre Presidente, ò da vn'altro Frate à cui sua Reuerentia l'harà commesso, essortando tutti; acciò deposto ogni affettione, ò passione, voglino eleggere persone per offitiali, che più saranno al proposito della nostra Compagnia, e quelli che saranno eletti, che voglino accettare, & abbracciare volentieri gli offitij, alliquali saranno eletti. Finita l'essortatione il detto Padre ingenocchiatosi insieme con gli altri Fratelli dirà l'oratione, Actiones nostras, &c. con altre simili pregando tutti il Signore, acciò gl'illumini à eleggere offitiali degni di cosi santa opera. Finita l'oratione sederanno tutti li fratelli, ciascheduno al suo luogo, hauendo il Secretario scritti li nomi di tutti quelli, che si trouerãno presenti, & il mandatario distribuite à tutti faue bianche, e negre; Li Priori proporranno quattro de fratelli presenti, ouero assenti, (purche non siano assenti dalla Città, non deuino ritornare di corto) per ciascheduno offitio. Doppò incominciandosi dal primo de proposti per Priore, il mandatario riceuerà li voti, di ciascheduno; e votata la bossola alla presenza del Presidente, e de Priori; il Secretario segnerà li voti che harà hauuti fauoreuoli, e senza publicare la quantità, si voteranno tutti gl'altri proposti successiuamente. Finito di scrutinare li quattro nominati, quello che harà più voti oltre, la metà sarà pronuntiato Priore della nostra Compagnia. Et se si diuidessero due, ò più in parti vguali, si farà di questi le polize, e sene cauerà vno per poliza come s'ò detto di sopra nel Capitolo dell'Illustrissimo Protettore. Nel medesimo modo si procederà all'elettione delli due Sindici, del Camerlengo, e del Secretario. Dichiarando però che non s'hà da fare più d'un Priore l'anno, (eccetto però in caso di morte d'ambedue,) perche quello che sarà stato il secondo dell'anno auanti, sarà il primo nell'anno d'auuenire, e precederà l'eletto di nouo, in tutte le cose; cioè nel proporre gli occorrenti negotij, nelle congregationi, nelle processioni, e nel sedere al banco starà alla mano destra del suo compagno. Questo facciamo acciò la nostra Compagnia habbia sempre vn Priore prattico e bene informato delli negotij d'essa. Per ilquale rispetto ancora (parendo alla Congregatione) si potrà confermare per vn'altro anno vno delli Sindici, cosi il Camerlengo, & il Secretario: dechiarando che nessuno può stare in qualsiuoglia offitio più d'un'anno per elettione, & il secondo per rafferma se però per causa vrgentissima, e raggioneuolissima la congregatione non giudicasse altro; tanto circa il Priore, quanto circa altri offitij. E chi sarà vn'anno stato offitiale, non possa l'anno seguente essere eletto ne à quello, ne à qualsiuoglia altro offitio, se non sarà stato prima vacante vn'anno, ouero se la Congregatione per qualche vrgẽtissima cagione nõ giudicasse di fare altrimenti, e questo per fuggire la perpetuità de gl'offitij. Finito lo scrutinio di ciascheduno officio: il Secretario con alta, & intelligibile voce, pronuntierà li offitiali noui, nominando per ciascheduno gl'offitij, alliquali sono stati eletti, & intimerà ancora à tutti, che l'offitio loro incomincierà il Sabbato auanti la prima Domenica di Settembre.

Del modo di eleggere le Priore. Cap. quarto.

IL Sabbato auanti la prima Domenica di Settembre nella Congregatione ordinaria (laquale si deue fare ogni Sabbato auanti la prima Domenica di ciascheduno mese, ò altro giorno, che più li sarà commodo vicino à detta Dominica) il Padre Presidente, gli dui Priori, gli due Sindici, Camerlengo, e Secretario, con li tredici Consiglieri, saranno insieme nella congregatione, e proponendo li Priori due Signore, e due Gentildonne per vno: eleggeranno vna Signora, & vna Gentildonna, (ò Cittadina, ò persona honorata secondo la possibilità del luogo) delle proposte: lequali saranno Priore per l'anno seguente. Nell'eleggerle, per voti secreti, nel rendere delli partiti, e veder chi di loro hà più voti, e chi deue restare Priora, nella parità de voti, s'osseruerà il medesimo modo che s'è detto nell'elettione delli Priori, & altri offitiali. Dechiaramo ancora che le congregationi ordinarie, e particulari: non si deuono fare, se non vi è vn Priore, ò il padre Presidente, con numero di sette offitiali, Eletti che saranno li Priori, ò Prioresse prometteranno al presidente della Compagnia d'attendere con ogni diligenza al loro offitio, & osseruare i statuti della Cōpagnia, e l'istesso faranno tutti gli offitiali quando saranno eletti.

Della elettione delli tredici. Cap. quinto.

NEL medesimo Sabbato auanti la prima Domenica di Settembre, doppò l'elettione delle Priore, s'eleghino li tredici Consiglieri proponendosene due per rione quì in Roma, Ma negl'altri luoghi si gouerneranno secondo la lor possibilità, così nel numero de consiglieri, come nel resto: e purche nel giorno detto si eleghino. Nella loro elettione, (in euento che se ritrouassero due di numero pari) s'osseruarà quanto s'è detto disopra nell'elettione de gl'altri offitiali. Incomincierà il loro offitio il Sabbato auanti la prima Domenica d'Ottobre.

Dell'offitio delli Priori, e sua auttorità. Cap. sesto.

OFFITIO delli Priori sarà attendere con ogni diligenza, che s'osseruino tutte le constitutioni, & ordinationi che si contengono nella tauola; laquale sta attaccata alla Cappella del SS. Rosario. Per tanto debito loro sarà ordinare che si celebrino ogni anno quattro Anniuersarij per l'anime de fratelli, e Sorelle della nostra Compagnia, che sono passati dalla presente vita. Il primo doppò la Purificatione, il secondo doppò l'Annunciatione, il terzo doppò l'Assuntione, il quarto doppò la Natiuità della Madonna. Sarà ancora debito loro ordinare che si pari, & orni la Capella, e si facci ogni prima Domenica del mese la solita Processione. Dipiù interuerranno à tutte le Congregationi, & in quelle proporranno quanto fa dibisogno Riconosceranno, & reueriranno l'Illustrissimo Protettore come s'è detto disopra nel primo capitolo. Il Priore più vecchio terrà vna chiaue della cassetta dell'elemosine, e l'altra la terrà il Camerlengo, e se più vene sarà, la terza in tutti i modi la terrà il Presidente; Terà ancora vn libro per riscontro, nel quale il detto Camerlengo scriuerà di sua propria mano volta per volta li denari che riceuerà da qualsiuoglia persona, & in qualunche modo. Non mancheranno detti Priori vsare ogni diligenza, e cura in tutto quello che alla giornata conosceranno esser honore, & vtile della nostra Compagnia.

Del

Dell'offitio delle Priore. Cap. septimo.

VOGLIAMO che l'offitio delle Priore sia essortare le Sorelle della nostra Cōpagnia acciò siano sollicite à conuenire ogni prima Domenica del mese alla processione. Et dipiù che si confessino, e communichino spesso, e più volte l'anno, come è costume d'ogni deuoto Christiano, anzi essortare, &che si cōmunichino almeno vna volta il mese, & qualche volta alla Capella del Santissimo Rosario doue commodamente si possa. Al che li fratelli ancora si essortaranno l'un l'altro. Occorrendo alle dette Priore di parlare con cortegiane, & altre donne di mal affare, l'essorteranno nel miglior modo, che sapranno à lasciare la mala vita loro, secure che questa fra l'altre è vna Carità accettissima à Dio, & alla Gloriosa Vergine sua Madre. Saranno ancora pronte à prouedere quelle cose che bisognano per ornamento dell'Altare, & al medesimo conforteranno l'altre Sorelle. Se le dette Priore riceueranno elimosine di qualsiuoglia sorte, le consegneranno in mano del nostro Camerlengo, lequali però non si spenderanno, ne impiegaranno in alcuna cosa, (così per l'Altare, come per altro), senza saputa delle dette Priore. L'offitio loro incomincierà la prima Domenica d'Ottobre.

Dell'offitio, e Potestà delli Sindici. Cap. ottauo.

STATVIMO, & ordiniamo, che li Sindici nel sindicare gl'officiali passati habbiano da tener la via, & ordine infrascritto. Venuto il tempo del fare il sindicato a gl'officiali passati, si faranno dare tutti li libri dell'introito, e dell'esito, polize, quinterni, quietanze, & ogn'altra sorte di scritture, lequali tutte hauendo viste, e diligentemente sommate, in vn foglio, lo presenteranno nella prossima Congregatione, e se non paresse alli Priori che si presentasse nella prima Congregatione, non si manchi nella seconda, acciò non resti simile negotio longo tempo pendente, e quanto prima si vegga in che stato si troua la nostra Compagnia, e le cose amministrate da gl'officiali di essa. Ma se li detti officiali tardassero il portare le dette polize, e libri: diamo auttorità alli prefati Sindici che gli faccino chiamare per il nostro mandatario, & ammonirgli che fra quindici giorni prossimi debbino portargli tutte le scritture, & esporre quello che vogliono. E se per'anco li detti Officiali nonobbedissero, passati li detti quindici giorni, di nouo gli faccino citare per il mandatario à sentire la loro sentenza in scriptis, per il giorno, hora, e luogo deputato, tralasciando ogni forma di ragione ordinaria, & straordinaria, & di giuditio, ma solo pronunciando per loro giuditio retto, & estimatione giusta, & sincera giudicheranno secondo che haranno estimato che meritino, e faranno leggere, e publicare la notola della sentenza sottoscritta delle loro proprie mani, dal Secretario della nostra Compagnia; auertendogli che deuono così sententiare auanti la prima Domenica d'Ottobre, ò al più lungo di Nouembre. Se riuedendo li detti Sindici le scritture, trouerano (che Iddio pur ne guardi.) essere stata nell'amministratione di qualche offitio commessa fraude, ouero inganno, condenneranno quell'offitiale nel doppio della fraude commessa: ne vogliamo che si possa in alcun modo rimettere questa pena, ma che s'impieghi in publica vtilità della nostra Compagnia. Tutto quello che da predetti Sindici sarà decretato, e sententiato, vogliamo che sia fermo, rato, stabile, ne si possa dalla loro sentenza appellare, ò appresso alcuno reclamare, se non alla Congregatione particolare, ouero à quelli che li Sindici haranno per tale cagione eletti. Voglia-

mo che li predetti Sindici habbino piena, e libera podestà & auttorità d'assoluere, e di condennare gli prenominati officiali (secondo però che ricerca la ragione) e di fare esseguire le sentenze date da loro, ò da altri, in caso di ricorso, come s'è detto. Nondimeno perche procedino con charità, e zelo, gli auuertiamo che con quella misura con cui misureranno gli altri loro Fratelli in Christo, saranno misurati da sua Diuina Maestà.

Dell'Offitio del Secretario. Cap. Nono.

HArà la nostra Compagnia vn Segretario, qual sia Notario publico (potendosi trouare nella Cōpagnia) l'offitio del quale è fare residenza ogni prima Domenica di ciascheduno mese insieme con il Padre Presidente, e Camerlengo, alla tauola che per loro cōmandamento harà accōmodata il Mādatario nella Chiesa. Sopra detta tauola si terrà il calamaro, & il libro, nel quale si scriuono li Fratelli, e Sorelle che entrano nella nostra Compagnia, & vn bacile per ricogliere le limosine. Farà residenza alla detta tauola dal principio del Vespero, fin che sia finita Compieta, e scriuerà tutti quelli che voranno entrare nella Compagnia, annotando li Nomi, Cognomi, e Patria, e partendosi consegnerà il detto libro al Reuerendo Sagrestano della Minerua ò d'altro Conuento de Frati di S. Domenico. Deue anchora interuenire alle Congregationi ogni volta che si faranno, e per quello harà appresso di se vn libro, nel quale registrerà tutti li Decreti che si faranno, e la notola delle sentenze, e farà nota de gl'offitiali d'anno, in anno eletti, Douerà sempre mettere nelli mandati queste ò simili parole, cioè esser stato ordinato di tanti del mese dal Reuerendo Padre Presidente della Compagnia co'l consenso delli Signori Conseglieri che saranno presenti, ò maggior parte di loro. &c. Occorendogli impedimento di non potere venire, e sopplire alli carichi sopradetti, vno delli Sindici durante tal impedimento supplisca, e faccia l'offitio per lui.

Dell'Offitio del Camerlengo. Cap. Decimo.

IL Camerlengo dopò che li Sindici haranno visto il libro del suo predecessore, se lo farà dare, & in quello, ouero (se gli parerà) in vn'altro, scriuerà l'entrate, e spese della Compagnia, e terrà conto di tutte le robbe le quali gli saranno consegnate per inuentario da gl'Offitiali e Camerlengo passato in termine di quindici giorni doppo che saranno vsciti dal loro offitio. Il predetto Inuentario lo farà il Segretario nouo. E non gli consegnando gl'Offitiali vecchi le robbe, vogliamo che gli possa fare astrignere da qual si vogli giudice. Il Camerlengo terrà conto di tutte le robbe che nel tempo del suo offitio si daranno alla Compagnia, conseruandole con diligenza in vn'armario, ò altra cassa particolare. Quale però sia del tutto in podestà de i frati, & il Sagrestano del Conuento o altro deputato dal Priore o suo Vicario, ne habbi la chiaue. Deue anchora il Camerlengo notare tutti li denari che si leuano dalla cassetta delle limosine, e l'esito che se ne fa, segnando il giorno, e mese con il suo millesimo corrente. Imperò si ordina che le offerte siano spese tutte prima in adornare l'Altare e Cappella del Santissimo Rosario, come luminari, pitture, candellieri, drappi, lampade, bacili, & altri ornamenti, secondo che parrà meglio al Reuer. Presidente della Compagnia co'l Consiglio delli Signori Priori, & Conseglieri, lequali spese si faccino

cino per mano di due consiglieri, eletti dalli Signori Priori, & consiglieri, che saranno presenti. Et se auanzaranno danari, si potranno dispensare in altre opere di pietà, secondo il beneplacito della congregatione. Quando però l'ordinarie elemosine nō fussero sufficienti à fare l'opere sopradette per la cappella, sia lecito alli signori Priori, & consiglieri, ogni volta che il bisogno strenge, domandare altre elemosine à quelli della Compagnia, con qualche honesto modo, & (doue è per altro vsanza) fare la cerca per la Città a quel tempo che parrà più spediente alli signori Priori, i quali commetteranno tal carico à qualche honorate persone o gentilhomini o altri, secondo i luoghi le quali voluntieri l'acceteranno per l'amor di Dio, e di nostra signora sua madre, consegnando il tutto poi in mano del signor Camerlengo. Porterà il Camerlengo in ogni Congregatione la nota delle spese fatte, & farrà il suo officio scriuere nel libro del rincontro, qual tiene il Priore più vecchio, l'elimosine che si caueranno dalla cassetta, o si riceueranno come s'è detto, Haurà per prima & principal cura di far parare, & ornare la Cappella, prouedere, e comprare la cera e falcole, tanto per la Candelora, & vso solito dell'Altare, come per le Processioni, & Anniuersarij, nel modo che trouerà fatto dal suo Antecessore, ouero come gli sarà ordinato dalli Priori, cioe due torcie per li Priori di peso di libre quattro l'vna, e per le Prioresse due falcole d'vna libra e mezza l'vna, o più o meno, secondo che si potrà. Farà anchora residenza insieme con il Padre Presidente, e Secretario la prima Domenica del mese alla tauola, e quando si partiranno tutti, metterà l'elemosine, che si sono colte nel bacile, presente il Secretario, ouero altro officiale nella cassetta dell'elemosine, della quale egli terrà l'altra chiaue, o come meglio gli parerà, hauendole però prima contate alla presentia d'vno di quelli. Deue parimente interuenire a tutte le Congregationi, intimate dal Mandatario, per ordine delli Priori, portando, come s'è detto, la nota delle spese fatte, nelle quali non vogliamo che tra vna congregatione & l'altra da se medesimo possa eccedere la somma d'vn scudo, & spendendo piu di quello senza mandato sottoscritto da vno delli Priori, e riceuuta la quietanza, fattagli da chi riceuerà il denaro, non gli sia fatto buono al tempo del Sindicato. L'officio suo durerà vn anno, & benche fusse confirmato il secondo anno, nondimeno renderà conto, e farà sindicato ogni anno della sua amministratione. Nel fine del suo officio consegnarà al suo successore tutti li danari, libri, polize, & altre scritture, con tutte le cose pertinenti alla Compagnia, le quali si trouerano delle sue mani, e questo in termine di 15. giorni, senza alcuna appellatione. Non lo facendo, farà cura delli Priori, & officiali farlo astringere da qual si vogli giudice ordinario. Et hauendo trouato li Sindici li conti, libri, & amministratione di detto Camerlengo, netta, chiara, e senza errore, gli faranno piena, & generale quietanza del tutto.

Dell'Officio delli Consiglieri. Capitolo Vndecimo.

DEVONO li Tredici Consiglieri ritrouarsi in tutte le Congregationi, & in quelle dire il loro parere con charità & amore, fondandosi sempre nella ragione. Si sforzeranno anchora di essere a tutte le processioni, & inuiteranno quelli del loro Rione a venirui, & honorare il santissimo Rosario. Il loro officio incomincierà il sabbato auanti la prima Domenica d'Ottobre.

Dell'Officio del Mandatario. Capitolo Duodecimo.

VOGLIAMO che la nostra Compagnia habbia vn Mandatario, o più secondo li bisogni. L'officio del quale sarà intimare le Congregationi con bollettini, o in altro modo, quando si faranno gli Anniuersarij, mettere alla Cappella la tauoletta, nella quale sia scritto il giorno, che si deuono fare, & intimarlo alli Priori & officiali. Per le Congregationi, Processioni, Anniuersarij accommodare le banche per li Priori, & altri officiali, & anchora quelle delle Priore. Alle Processioni, & Anniuersarij distribuire le torcie, & le candele, & in somma far tutto quello, che sarà dibisogno intorno alla Cappella, Processioni, & altre cose, secondo che gli sarà imposto, e commandato. Haurà anchora per le sue fatiche vn salario ragioneuole, quale gli sarà deputato dalla Congregatione ordinaria.

Del modo che si deue tenere nel progresso delle Processioni. Capitolo Decimoterzio.

TVtte le prime Domeniche di ciaschedun mese conueranno li Fratelli, & Sorelle della Compagnia al vespero, nel'a Chiesa, doue li Priori insieme con gli altri officiali risederanno in vna bancha, apparecchiata, & ornata dal Mandatario, & le Priore in vn'altra commoda, & apparecchiata per questo. Finito il vespero, si mouerà la Processione con questo ordine, cioè prima la Croce con li Rerendi Frati o Preti, li quali anderanno cantando l'Aue maris stella, o altra cosa simile, dietro li quali seguirà il Sacerdote, vestito con il Piuiale, portando la reliquia, appresso il quale vadino li Priori, vno dalla destra, l'altro dalla sinistra, con le torcie accese, seguitando doppò di loro gli altri Officiali con le candele accese, doppo li quali anderanno le Priore con le falcole, dategli dal Mandatario, & appresso a loro tutti gli altri Fratelli e sorelle, che vogliono seguitare la Processione. Arriuati alla Cappella, cantino le Litanie, o qualche antifona della Vergine, & nel fine si scopra l'imagine della santissima Madonna, e detta dal Sacerdote l'oratione, e data la benedittione con la reliquia, ritornando la Croce con la Processione alla sacrestia, cantando qualche Hinno della santissima Vergine, li Priori con li officiali accompagneranno la reliquia, & renderanno tutte le torcie, & le candele al Mandatario. Farassi questa processione sempre la prima Domenica di ogni mese, come la processione del nome di Dio, si farà ogni seconda Domenica di ciascun mese. Ma la prima Domenica d'Ottobre si farà la processione generale con la maggior solennità, che sarà possibile (per essere quel giorno la principal festa del santissimo Rosario) parando la chiesa, sonando a festa le campane. Et se il primo dì del anno verrà in Domenica, la Processione del nome di Dio si farà la mattina, & quella del Rosario doppò vespero, acciò si consegua l'vna et l'altra indulgentia. Anderà la processione doue meglio parrà al padre Priore del Conuento de Frati di san Domenico, o al suo vicario. Et doue è vsanza che tra il primo & l'vltimo segno dell'officio, la prima Domenica del mese, si dica la messa del Rosario alla sua Cappella, come la seconda Domenica si suole dire del nome di Dio, mantengasi come bella vsanza, e degna d'introdursi doue ella non sia. Et tutti li Fratelli e sorelle, che potranno, vi si troueranno presenti ad honorare la santissima madre di Dio.

Del modo di pregare Iddio per l'anime delli Fratelli, e Sorelle della nostra Compagnia, che sono morti. Capitolo Decimoquarto.

STANDO l'anime de Defunti con desiderio aspettando li nostri suffragij, acciò per misericordia sua il Signore, quanto prima le liberi dalle pene del Purgatorio, preghiamo tutti li Fratelli e sorelle nostre, et per quanto possiamo, gli lo cõandiamo, (senza obligare però a peccato alcuno) che subito che verrà alla loro notitia la morte di qualche Fratello o sorella nostra dichino per l'anima sua tutto il Rosario, con il Requiem æternam. Et li Sacerdoti gli diranno, ouero gli applicheranno vna messa. Ma se occorrerà la morte d'alcuno de gli Officiali, se gli farà cantare vna messa de morti, dando vna ragioneuole elimosina, il che molto più si farà per il Reuerendissimo Padre Generale, capo di detta Compagnia, & per lo Illustrissimo Protettore.

Queste sono l'Ordinationi & Capitoli, che per addesso ci è parso di statuire, & deliberare per il gouerno della nostra Compagnia, per la quale facendo per l'auenire bisogno d'aggiungere cosa alcuna, secondo la qualità del luogo, ouero accommodare, diamo potestà di poterlo fare alla Congregatione generale, insieme con il Padre Presidente di essa Compagnia. Et se nelle Compagnie fuori di Roma occorrerà cosa piu graue, douranno domandare parere alla Compagnia del santissimo Rosario della Minerua in Roma, la quale con il consiglio del Reuerendissimo Generale, o suo Vicario le risoluerà.

Sia honore & gloria & imperio alla santissima Trinità, Padre, Figliuolo, et Spirito Santo, & alla gloriosissima Vergine Maria nostra auuocata, & a san Domenico, hora, et sempre, & in tutti li secoli de secoli. Amen.

IL FINE.